Definizione dell'oggetto e dei motivi del ricorso. Quando è possibile l'integrazione “in corso d'opera”

di Commercialista Telematico

Pubblicato il 4 Ottobre 2011

analizziamo - in un completo approfondimento di 14 pagine - se, quando e come è possibile per il contribuente integrare validamente i motivi per cui ha fatto ricorso contro il Fisco

1. Premessa

Una puntuale ed attenta definizione dell'oggetto, e dei motivi del ricorso tributario, ne costituiscono componente essenziale, espressamente prevista dalla normativa vigente in materia, oltre che potenziale “viatico” al conseguimento di una pronuncia giudiziale favorevole.

Quanto precede rende necessaria un'esatta conoscenza delle predette componenti il ricorso, dei limiti e delle opportunità offerte in merito dalla disciplina del contenzioso in materia tributaria. Fermo restando il divieto di modificare, in corso di giudizio, ciò che si domanda al Giudice, ed i motivi posti a base di tale domanda, resta infatti impregiudicato un “margine di manovra” che potrebbe talvolta rivelarsi decisivo, a sostegno delle istanze difensive del contribuente.

Il decreto legislativo n. 546/92, norma di fondamentale riferimento in materia di contenzioso tributario, determina le componenti fondamentali del ricorso, atto “introduttivo” del processo, individuando tra queste, **l'oggetto della domanda ed i motivi** posti a fondamento logico dell'atto medesimo. Diviene pertanto necessario mettere a fuoco nitidamente tali elementi, ed allontanare fraintendimenti e confusioni, capaci di generare problemi di non poco conto in capo alla parte ricorrente.

Diviene altresì rilevante chiarire le opportunità offerte dalla normativa di riferimento, in merito alla corretta individuazione di dette componenti, ed ad eventuali possibili “integrazioni in corso d'opera” delle stesse ; quanto precede, onde mettersi in condizione di sfruttare al meglio gli “spazi” offerti al contribuente, nell'ambito della complessiva strategia difensiva da approntare, una volta adita la fase contenziosa.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D